

Procedure di trasferimento a scuole di specializzazione dell'Università di Pisa da scuole di specializzazione dei paesi dell'UE.

I trasferimenti di specializzandi medici e “non medici” da una scuola di specializzazione di paesi dell'Unione Europea alla medesima scuola dell'Ateneo sono ammessi secondo le medesime procedure e condizioni previste nell'articolo relativo al “trasferimento in entrata” del Documento annuale “*Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di dottorato, specializzazione...*” a cui si aggiungono le seguenti prescrizioni.

La presentazione della domanda di trasferimento degli specializzandi da paesi dell'UE deve essere effettuata nelle tempistiche previste per i trasferimenti in entrata dal documento annuale “*Procedure e Termini*”, utilizzando il modulo appositamente predisposto e disponibile sul sito internet dell'Ateneo, che deve essere corredato di tutta la documentazione in esso richiesta unitamente alla relativa traduzione in lingua italiana che sia certificata conforme al testo straniero, nei modi di legge¹.

Per i cittadini stranieri è richiesta inoltre una certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello C1 del quadro comune Europeo di Riferimento delle Lingue (QCER)

La domanda da presentare entro il termine previsto deve essere corredata, pena l'esclusione, anche di:

- il possesso del titolo di abilitazione italiano ai fini dell'esercizio della professione richiesto dal bando di concorso ministeriale o dell'Università di Pisa per l'ammissione alla scuola di specializzazione alla quale si chiede di essere trasferiti, ovvero il decreto di riconoscimento da parte del ministero competente della qualifica conseguita all'estero ai fini dell'esercizio in Italia della corrispondente professione;
- per i medici: iscrizione all'Albo dei medici chirurghi;
- per i medici: lettera di impegno da parte dell'università estera a versare all'Università di Pisa:
 - a) anticipatamente e in unica soluzione, le somme necessarie a corrispondere l'importo del contratto di formazione specialistica per i rimanenti anni di corso.
 - b) su richiesta dell'Ateneo, le somme necessarie a corrispondere l'importo del contratto di formazione specialistica per i periodi di recupero della formazione a seguito di sospensione.

Non sono accolte le domande di trasferimento pervenute oltre i termini previsti oppure presentate con la documentazione incompleta.

Il trasferimento del medico specializzando per essere accolto necessita del versamento, da parte dell'università estera – in unica soluzione anticipata ed entro i termini comunicati dall'università di Pisa – della somma utile a corrispondere quanto previsto dalla suddetta lettera a).

Il medico specializzando al momento della richiesta del trasferimento deve essere già titolare di una borsa/contratto di specializzazione nella scuola di provenienza.

Il soggetto finanziatore di tale borsa/contratto non può essere una persona fisica né un ente, fondazione, società, persona giuridica ecc. nei quali parenti e affini entro il IV grado e conviventi dello specializzando abbiano un ruolo di rappresentanza, rivestano cariche sociali o abbiano rapporti di lavoro.

Oltre a quanto già previsto dal Documento “*Procedure e termini...*” per il trasferimento tra scuole di specializzazione di università italiane, nel trasferimento da scuole di specializzazione estere (UE) il

¹ tale certificazione di conformità può essere eseguita o dalla competente rappresentanza diplomatica italiana oppure, se l'interessato è già in Italia, presso un tribunale a cura di un traduttore ufficiale diverso dal diretto interessato (traduzione giurata).

competente Consiglio della scuola di specializzazione di Pisa dovrà valutare se il periodo di frequenza svolto all'estero soddisfa i requisiti di formazione richiesti per la frequenza della scuola alla quale chiede il trasferimento.

In caso di valutazione positiva il candidato dovrà superare un colloquio, inteso ad accertare il livello di preparazione specifico raggiunto, di fronte ad una commissione di tre docenti individuati dal Consiglio della scuola. In caso di superamento del colloquio, la commissione proporrà l'anno di ammissione e l'attribuzione di eventuali debiti o crediti formativi al Consiglio della scuola che delibererà in merito.